



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

*Ufficio 12\**

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

## COMUNICATO

### CONCERNENTE GLI ESEMPLARI DI MODELLO EQUIPAGGIATI CON SCHEDE DI GIOCO PRESENTI IN APPARECCHI GIÀ DOTATI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Con riferimento ai quesiti pervenuti in relazione alle procedure di verifica tecnica degli esemplari di modello sopra menzionati, si comunica quanto segue.

In via preliminare, occorre sottolineare che l'ambito normativo di riferimento concernente la verifica tecnica di conformità è quello statuito dall'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, laddove prevede che gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., presentano un **esemplare di ogni modello di apparecchio** o congegno **che essi intendono produrre o importare** al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo unico.

Appare evidente, dunque, che esemplari di modello diversi ancorché contenenti schede di gioco già verificate unitamente ad altri modelli di apparecchi, e per ciò stesso muniti di certificato di conformità, devono essere sottoposti al normale iter previsto dal suddetto art. 38. A tale riguardo, infatti, è noto che identiche schede di gioco, presenti in modelli di apparecchi diversi, possono interagire con le periferiche presenti nello specifico modello determinando comportamenti differenti che vanno, necessariamente, analizzati all'interno dell'intero processo di verifica.

Ove si volesse legittimare, in ipotesi, la piena compatibilità della stessa scheda di gioco su modelli diversi, sarebbe necessario, in ogni caso, un accurato controllo – anche tra organismi di certificazione diversi – di tutti i comportamenti afferenti la scheda in questione le possibili combinazioni di periferiche diverse. Tale controllo, come è facilmente ipotizzabile, potrebbe richiedere un tempo non trascurabile.

Parimenti, è altresì noto che nella circolare n. 1/Giochi/ADI/2008, il periodo temporale minimo di test relativo alla c.d. “targa prova”, reso obbligatorio per tutti i modelli di apparecchi fino al 30 giugno p.v., è stato ridotto ad 8 giorni. Nel merito, è facilmente ipotizzabile che, nella ipotesi di cui sopra, l'eventuale esito negativo relativo al controllo della compatibilità, recherebbe nocumento agli operatori ed al mercato in termini di ritardo nella definizione di tutte le attività inerenti alla messa in distribuzione ed esercizio degli apparecchi “comma 6 a”).